

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 settembre 2018, n. 77

Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale per il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805) al fine di scongiurare l'interruzione del servizio pubblico di depurazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

preso atto che le recenti valutazioni della giurisprudenza in merito al decreto legislativo 99/1992, secondo cui la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all'interno del decreto legislativo 99/1992 ma il regime giuridico deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti e nel caso di specie ai limiti stabiliti per la bonifica dei siti contaminati (Sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958 e Sentenza TAR Lombardia del 20 luglio 2018 n. 1782), hanno di fatto determinato forti limitazioni e condizionamenti alla possibilità di riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;

rilevato che risulta indispensabile un intervento dello Stato per adeguare la normativa vigente di settore, in relazione alla competenza esclusiva statale in materia;

preso atto della segnalazione pervenuta da Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta con nota del 25 luglio 2018, prot. n. 75, in cui viene rivolta alla Regione Piemonte la richiesta urgente di provvedimenti immediati atti a superare la situazione di estrema criticità in cui versano i gestori degli impianti di depurazione per quanto riguarda la gestione dei fanghi di depurazione da essi prodotti, elemento questo che rende problematica la continuità stessa del servizio di depurazione delle acque reflue civili;

viste le risultanze emerse nel corso di un apposito incontro con le Autorità d’Ambito per la gestione delle Acque, svoltasi in data 11 settembre c.a., nella quale – a fronte del fatto che a livello statale la soluzione del problema non pare ancora prossima a concretizzarsi - è stata ulteriormente sottolineata la necessità di agire a livello regionale con estrema solerzia al fine di evitare conseguenze di estrema gravità assolutamente in grado di ricadere sulle attività di depurazione delle acque reflue urbane nonché sull’imprenditoria piemontese;

considerato che la corretta gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di tutti i gestori del Servizio Idrico Integrato affidatari del servizio, nelle forme che garantiscano la maggior tutela ambientale e sanitaria, è condizione necessaria al proseguimento dell’attività di depurazione delle acque reflue urbane afferenti alla gestione del servizio idrico integrato piemontese;

considerato inoltre che qualora si giungesse all’interruzione del pubblico servizio di trattamento delle acque reflue urbane si giungerebbe a gravi ed imprevedibili conseguenze igienico-sanitarie per la popolazione e per l’ambiente;

preso conseguentemente atto che il sistema integrato di gestione dei rifiuti costituiti dai fanghi di depurazione in oggetto necessita di un intervento immediato atto consentire di gestire l’emergenza

venutasi a determinare per effetto del blocco dell'attività di numerosi impianti di recupero e trattamento di tale tipologia di rifiuti, in attesa dell'adozione di specifiche disposizioni nazionali in materia;

considerato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 140-14161 del 19 aprile 2016 che, per quanto attiene ai fanghi di depurazione, al punto 12.2 stabilisce il mantenimento al 96,8 % dello stato di utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane;

atteso che è in corso l'iter per l'approvazione di un decreto ministeriale avente ad oggetto "Regolamento recante modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB, al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" che innoverà la disciplina dello spandimento dei fanghi, inserendo limiti specifici per parametri ad oggi non normati, quali gli idrocarburi (C10-C40), che ha già ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 agosto 2018;

ritenuto necessario individuare, nelle more di una definizione normativa a livello nazionale, particolari forme speciali temporanee di gestione dei fanghi di depurazione per quanto riguarda le fasi di deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento, al fine di garantire una continuità operativa presso gli impianti di depurazione piemontesi nel rispetto e tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

considerato in particolare l'articolo 191 il quale dispone che: "1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza (...), qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.";

considerata la Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 aprile 2016: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, decreto legislativo 152/2006 – Chiarimenti interpretativi";

ritenuto, pertanto, di individuare, limitatamente agli impianti operanti sul territorio della Regione, forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti, per un periodo di 6 mesi dalla data di assunzione del presente provvedimento, per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, prevedendo, in particolare, l'ampliamento dei tempi di deposito temporaneo, di messa in riserva e di stoccaggio dei fanghi oltre all'integrazione della possibilità di ritirare il suddetto rifiuto (codice EER 190805 "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane", contenuto nell'allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006), purchè prodotto in Regione Piemonte, per gli impianti tecnicamente compatibili che già non lo contemplano nelle previsioni autorizzative. A tal fine si specificano le seguenti misure:

1. gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane possono derogare al limite temporale di 3 mesi previsto per il deposito temporaneo dall'articolo 183, lettera bb), punto 2 per il codice EER 190805, entro comunque il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno;
2. gli impianti di trattamento autorizzati alle operazioni D1, D8, D9, D13, D14, D15, R1 e/o D10, R3, R10, R11, R12 e R13 possono ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte, purchè compatibile con le tipologie di trattamento operanti presso gli impianti stessi, qualora tale codice non sia già contenuto nell'atto autorizzativo vigente;
3. gli impianti che ritirano il codice EER 190805 per effettuare operazioni R13 o D15, qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno, possono superare le soglie temporali di 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi, nonché le soglie quantitative stabilite dagli atti autorizzativi purchè tale rifiuto sia stato prodotto in Regione Piemonte;
4. gli impianti autorizzati al recupero del rifiuto organico, qualora tecnicamente possibile, integrano la possibilità di ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte: al solo fine di trattare i fanghi in oggetto - e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 75/2010 in riferimento all'ammendante compostato con fanghi - è consentito il superamento fino al 10 % del quantitativo massimo trattabile su base annuale stabilito nell'atto autorizzativo, dando priorità di trattamento al fango prodotto nel proprio ambito territoriale ottimale relativo alla gestione dei rifiuti; qualora questi impianti prevedano un trattamento comprensivo anche della fase anaerobica, il fango potrà essere gestito mediante avvio diretto alle operazioni di trattamento aerobico di compostaggio;
5. per gli impianti di produzione o trattamento dei fanghi con codice EER 190805 autorizzati ad operazioni R13 l'autorizzazione si intende integrata con l'operazione D15;
6. gli impianti di depurazione possono, per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare aree di cui hanno disponibilità al fine di provvedere al deposito di fanghi con codice EER 190805, purchè siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti.
7. gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che intendono ritirare il codice EER 190805, purchè prodotto in Regione Piemonte, sono soggetti al limite relativo alla concentrazione di sostanza secca non inferiore al 20 %; ciò in deroga al limite relativo alla concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 % stabilito dall'articolo 6 c. 4 lett. c) del decreto 27 settembre 2010 e s.m.i. "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" (pubbl. sulla G.U.R.I. del 1/12/2010 n. 281).

8. gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che intendono ritirare il codice EER 190805, purchè prodotto in Regione Piemonte, usufruiscono della definizione di cui all'articolo 2 c. 1 lett. b) del decreto legislativo 99/1992, ove per fango trattato si intende anche il fango sottoposto a deposito a lungo termine: per lungo termine va inteso un periodo di deposito non inferiore a sei mesi, da condurre preferibilmente in aree denominate letti di essiccamento o aventi caratteristiche similari;
9. Gli impianti di depurazione per le finalità di cui al punto precedente possono utilizzare aree sia presso l'impianto stesso che in altri siti purchè ne abbiano la disponibilità e siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti.

Per effetto di tali previsioni si ritiene di prevedere altresì che:

- gli impianti sopra individuati che intendano avvalersi delle deroghe ed opportunità contenute nel presente atto debbano darne comunicazione in via preventiva alla Regione Piemonte tramite pec all'indirizzo "territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it" citando nell'oggetto "Ordinanza regionale fanghi", alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, e all'ARPA Piemonte;
- relativamente ai punti 2 e 4, le Province e la Città Metropolitana possano valutare la necessità di indicare limiti o divieti relativi al conferimento ad impianti di trattamento puntualmente individuati ricadenti nel proprio territorio: tali considerazioni, comprensive delle motivazioni igienico-sanitarie ed ambientali, dovranno essere tempestivamente trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Piemonte indicato al punto precedente, al fine di valutarne una presa d'atto da parte della Regione Piemonte;
- le Province, la Città Metropolitana e le ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all'indirizzo pec sopra indicato, nonchè alle altre autorità competenti citate nel presente atto.

visto il parere di ARPA pervenuto con nota prot. 81223 del 19 settembre 2018 rilasciato ai sensi del comma 3 dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006 che attesta che gli interventi prospettati come delineati nella presente ordinanza possano rappresentare, nel breve periodo e in via temporanea e straordinaria, un adeguato contenimento delle significative criticità oggi presenti;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e per le ragioni di contingibilità ed urgenza, di attuare, per un periodo di sei mesi dalla data di assunzione del presente provvedimento, le seguenti forme speciali temporanee di gestione dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane anche in deroga alle disposizioni vigenti, agli atti autorizzativi ed alla programmazione regionale in materia, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, ed in particolare:

1. gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane possono derogare al limite temporale di 3 mesi previsto per il deposito temporaneo dall'articolo 183, lettera bb), punto 2 per il codice EER 190805, entro comunque il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno;
2. gli impianti di trattamento autorizzati alle operazioni D1, D8, D9, D13, D14, D15, R1 e/o D10, R3, R10, R11, R12 e R13 possono ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte, purché compatibile con le tipologie di trattamento operanti presso gli impianti stessi, qualora tale codice non sia già contenuto nell'atto autorizzativo vigente;
3. gli impianti che ritirano il codice EER 190805 per effettuare operazioni R13 o D15, qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno, possono superare le soglie temporali di 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi, nonché le soglie quantitative stabilite dagli atti autorizzativi purché tale rifiuto sia stato prodotto in Regione Piemonte;
4. gli impianti autorizzati al recupero del rifiuto organico, qualora tecnicamente possibile, integrano la possibilità di ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte: al solo fine di trattare i fanghi in oggetto - e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 75/2010 in riferimento all'ammendante compostato con fanghi - è consentito il superamento fino al 10 % del quantitativo massimo trattabile su base annuale stabilito nell'atto autorizzativo, dando priorità di trattamento al fango prodotto nel proprio ambito territoriale ottimale relativo alla gestione dei rifiuti; qualora questi impianti prevedano un trattamento comprensivo anche della fase anaerobica, il fango potrà essere gestito mediante avvio diretto alle operazioni di trattamento aerobico di compostaggio;
5. per gli impianti di produzione o trattamento dei fanghi con codice EER 190805 autorizzati ad operazioni R13 l'autorizzazione si intende integrata con l'operazione D15;
6. gli impianti di depurazione possono, per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare aree di cui hanno disponibilità al fine di provvedere al deposito di fanghi con codice EER 190805, purché siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti;
7. gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che intendono ritirare il codice EER 190805, purché prodotto in Regione Piemonte, sono soggetti al limite relativo alla concentrazione di sostanza secca non inferiore al 20 %; ciò in deroga al limite relativo alla concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 % stabilito dall'articolo 6 c. 4 lett. c) del decreto 27 settembre 2010 e s.m.i. "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" (pubbl. sulla G.U.R.I. del 1/12/2010 n. 281);
8. gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che intendono ritirare il codice EER 190805, purché prodotto in Regione Piemonte, usufruiscono della definizione di cui all'articolo 2 c. 1 lett. b) del decreto legislativo 99/1992, ove per fango trattato si intende anche il fango sottoposto a deposito a lungo termine: per lungo termine va inteso un periodo di deposito non inferiore a sei mesi, da condurre preferibilmente in aree denominate letti di essiccamento o aventi caratteristiche similari;
9. gli impianti di depurazione per le finalità di cui al punto precedente possono utilizzare aree sia presso l'impianto stesso che in altri siti purché ne abbiano la disponibilità e siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti;
10. gli impianti sopra individuati che intendano avvalersi delle deroghe ed opportunità contenute nel presente atto devono darne comunicazione in via preventiva alla Regione Piemonte tramite pec all'indirizzo "territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it" citando

- nell'oggetto "Ordinanza regionale fanghi", alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, e all'ARPA Piemonte;
11. relativamente ai punti 2 e 4, le Province e la Città Metropolitana possono valutare la necessità di indicare limiti o divieti relativi al conferimento ad impianti di trattamento puntualmente individuati ricadenti nel proprio territorio: tali considerazioni, comprensive delle motivazioni igienico-sanitarie ed ambientali, dovranno essere tempestivamente trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Piemonte indicato al punto precedente, al fine di valutarne una presa d'atto da parte della Regione Piemonte;
 12. le Province, la Città Metropolitana e le ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 10, possono disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all'indirizzo pec sopra indicato, nonché alle altre autorità competenti citate nel presente atto.

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito Istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, alle Associazione di Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti, all'ANCI, alle Province, alla Città Metropolitana di Torino e agli ATO per la gestione dei rifiuti e delle acque.

Sergio Chiamparino